

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni Titolo I - Delle obbligazioni in generale

Art. 1234 Inefficacia della novazione

La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.